



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

Sent. Nr. 6/2015
De: 13/01/2015
Dep. 13/01/2015
Fasc. Nr. 272/2013 Rg
Cron. Nr. 40/2015

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di lavoro iscritta al n. 272 del Ruolo Generale
dell'anno 2013 promossa con ricorso depositato in data 1 marzo
2013 da

C. [REDACTED] A AN [REDACTED]
elettivamente domiciliato a [REDACTED]
nello studio dell'a [REDACTED] rappresenta e difende
come da procura in calce al ricorso introduttivo

RICORRENTE

Contro

CC [REDACTED] EC [REDACTED]
C [REDACTED] REC [REDACTED]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore
elettivamente domiciliati a Reggio Emi [REDACTED]
presso e nello studio dell' [REDACTED] enta
e difende come da procura a margine della memoria di
costituzione

RESISTENTI

In punto a : impugnazione di licenziamento, pagamento somme e risarcimento danni

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso

Come da verbale d'udienza del 13 gennaio 2015

Il procuratore di parte resistente ha così concluso:


Come da verbale d'udienza del 13 gennaio 2015

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso regolarmente notificato Ca [redacted] Ar [redacted] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, Co [redacted] Reggio Emilia e Co [redacted] Re [redacted] SC affinché il tribunale adito accertasse la falsa applicazione del contratto di collaborazione tra le parti e dichiarasse che tra le stesse si era costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 1 settembre 2009.

Chiedeva, pertanto, che fosse accertato che nella circostanza di cui all'interruzione del contratto di lavoro non si trovava un giustificato motivo di risoluzione del rapporto stesso e chiedeva, pertanto, la condanna delle resistenti a reintegrarlo con contratto a tempo indeterminato nelle precedenti mansioni con inquadramento di quadro primo livello ovvero con facoltà dello stesso di opzionare per un'indennità sostitutiva pari a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto.

Chiedeva, quindi, che fosse accertata la nullità del licenziamento



per illiceità dei motivi dello stesso con condanna delle resistenti al pagamento di un' indennità corrispondente all'ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento fino all'effettiva reintegra e, comunque, non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto oltre al versamento dei contributi.

Chiedeva, inoltre, che fosse accertato che il comportamento tenuto dalla Co [redacted] Reggio Emilia in costanza di rapporto di lavoro gli aveva causato un danno alla salute quantificato in euro 26.832,00.

Domandava in via subordinata che, nel caso in cui si fosse ritenuta la sussistenza di un rapporto di lavoro autonomo, le resistenti fossero condannate a pagargli la somma di euro 7.500,00 dovuta per la risoluzione anticipata del rapporto priva di motivazioni quale somma residuante in ragione del corretto ed integrale adempimento dell'accordo contrattuale intervenuto tra le parti oltre alla somma derivante dal punto 3.4 del contratto sottoscritto tra le parti in causa da determinarsi sull'annata 2012 a fronte dell'esibizione dei registri contabili di Co [redacted] Reggio Emilia, oltre che delle società a questa afferenti e derivanti un utile agli associati da parte dello stesso.

Chiedeva, infine, che fosse accertato che le società resistenti fossero tenute al pagamento di quanto stabilito al punto 3.4 anche per l'anno 2013 e seguenti.

Esponneva dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituivano con memoria depositata in data 26 aprile 2013 le

resistenti chiedendo che il ricorrente fosse dichiarato decaduto sulla base del combinato disposto dell'art.32 comma 3 lett a- b della legge n. 183/2010 e art. 6 della legge n. 604/1966 commi 1 e 2 dall'azione nei confronti delle convenute per l'accoglimento delle conclusioni precisate in via principale ai punti 1 e 2.

Chiedevano che il ricorrente fosse dichiarato decaduto sulla base del combinato disposto dell'art.32 comma 3 lett b della legge n. 183/2010 e 6 della legge n. 604/1966 commi 1 e 2 dall'azione nei confronti delle convenute per l'accoglimento delle conclusioni precisate in via subordinata al punto 1 prima parte.

Chiedevano che fossero dichiarate infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate le conclusioni precisate in via principale ai punti 1 e 2 dal ricorrente.

Domandavano che fossero dichiarate infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate le conclusioni precisate in via subordinata ai punti 1 e 2 dal ricorrente.

Chiedevano che fossero dichiarate infondate le conclusioni precisate in via principale al punto n.3 del ricorrente ribadita l'eccezione ex art. 1227 co 1 e 2 c.p.c.

Esponevano dettagliatamente le proprie ragioni.

La causa, istruita documentalmente e con l'escussione di testi veniva discussa e decisa dando lettura della sentenza ex art. 429 c.p.c. all'udienza odierna.

Si osserva, innanzitutto, che parte ricorrente come si ricava dalla lettura complessiva del ricorso ha chiesto l'accertamento della

natura subordinata del rapporto unicamente in relazione all'illegittimità del licenziamento e al pagamento della relativa indennità risarcitoria e non a fini di eventuale corresponsione di differenze retributive tant'è che non ha nemmeno prodotto il relativo CCNL ed eventuali conteggi.

Tanto premesso si ritiene che l'eccezione di decadenza sollevata dalle resistenti in relazione alle domande proposte da parte ricorrente in via principale di cui ai punti n. 1 e 2 e cioè alle domande di reintegrazione e pagamento dell'indennità risarcitoria sia fondata e debba essere accolta.

Si osserva, innanzitutto, che parte ricorrente come si ricava dalla lettura complessiva del ricorso ha chiesto l'accertamento della natura subordinata del rapporto unicamente in relazione all'illegittimità del licenziamento e al pagamento della relativa indennità risarcitoria e non a fini di eventuale corresponsione di differenze retributive tant'è che non ha nemmeno prodotto il relativo CCNL ed eventuali conteggi.

Tanto precisato si rileva, infatti, che l'art. 6 della legge n 604/1966 applicabile pro tempore prevedeva che : "Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il

licenziamento stesso.

L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilita' di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo..."

L'art. 32 commi 2 e 3 della legge n. 183/2010 a sua volta prevede che: " Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidita' del licenziamento. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre:

a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro... b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalita' a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile."

Tanto premesso si osserva, innanzitutto, che parte ricorrente ha impugnato il recesso intimato da entrambe le resistenti con lettera

ricevuta il 30 maggio 2012 con lettera inviata il 1 giugno 2012 solo nei confronti di C [redacted] Reggio Emilia decadendo, quindi, dall'impugnazione del recesso nei confronti di Co [redacted] R [redacted] s.c.

Si rileva, poi, che parte ricorrente ha depositato il presente ricorso solo in data 1 marzo 2013 e cioè dopo i 270 giorni entro cui lo stesso doveva essere depositato a pena di inefficacia dell'impugnazione del recesso.

In particolare si ritiene, in conformità all'orientamento di larga parte della giurisprudenza di merito, che il termine previsto a pena di inefficacia dell'impugnazione decorra dall'invio e non dalla ricezione della lettera di impugnazione del recesso in quanto è in relazione all'invio della lettera di impugnazione del licenziamento che si verifica la tempestività dell'impugnazione e non avrebbe senso utilizzare un diverso criterio per determinare la decorrenza del successivo termine di 270 giorni che è correlato a detta impugnazione.

Del resto il lavoratore ha esatta contezza del momento dell'invio della lettera di impugnazione del recesso con cui impedisce la relativa decadenza e, quindi, del decorso del successivo termine previsto a pena di inefficacia per il deposito del ricorso.

Per analogo motivo stante il disposto dell'art. 32 comma 3 lett b) della legge n. 183/2010 sopra citato deve essere dichiarata la decadenza del ricorrente dalle conclusioni precisate in via subordinata al punto n.1 prima parte e cioè dalla domanda relativa

al pagamento della somma di euro 7.500,00 per risoluzione anticipata del rapporto asseritamente priva di motivazione.

Deve, poi, essere rigettata la domanda di risarcimento dei danni alla salute in quanto nel ricorso le relative circostanze sono state indicate in modo assolutamente generico ed il capitolo di prova n.7 formulato in merito non poteva essere ammesso stante l'assoluta genericità.

Parte ricorrente avrebbe, infatti, dovuto dedurre e provare i singoli episodi che secondo la sua prospettazione gli avevano arrecato un danno alla salute.

Va, poi, rigettata la domanda di pagamento di una somma ulteriore a quella percepita per l'anno 2012 sulla base della clausola 3.4 del contratto.

Si deve, infatti, ritenere sulla base del documento n.11 confermato dalla teste C. [REDACTED] A. [REDACTED] delle fatture prodotte da parte ricorrente che null'altro risulti allo stesso dovuto per l'anno 2012.

Detta teste ha, infatti, confermato che il documento n.11 prodotto da parte resistente era il prospetto riepilogativo per il calcolo delle provvigioni maturate dal ricorrente sulla base di quanto previsto dalla clausola 3.4 del contratto di collaborazione negli anni 2010,2011 e 2012.

In particolare la stessa in relazione al capitolo n.12 di parte resistente ha affermato: " Confermo la circostanza in quanto ho elaborato io il prospetto di cui al doc. 11 di parte resistente. Preciso che l'ho elaborato verificando gli importi fatturati e incassati delle

competenze dei servizi svolti ai clienti segnalati dal sig. C [REDACTED]

Per quanto attiene poi alla domanda di accertamento della debenza di quanto stabilito al punto 3.4 del contratto sottoscritto tra le parti anche per gli anni 2013 e seguenti si osserva quanto segue.

Si evidenzia, innanzitutto, che parte ricorrente come già detto è decaduta dall'impugnazione del recesso del contratto di collaborazione e che, comunque, lo stesso aveva durata di tre anni dal 1 settembre 2009 al 1 settembre 2012 salvo proroga da comunicarsi al collaboratore anno per anno con un preavviso di tre mesi proroga che non c'è stata.

Tanto premesso si rileva che il corrispettivo di cui al punto n.3.4, come si può evincere dalla lettura complessiva della clausola n.3 del contratto, era collegato alla perdurante vigenza del rapporto di collaborazione costituendo componente della relativa retribuzione.

Ne consegue, pertanto, che anche questa domanda deve essere rigettata.

Si ritiene che stanti i motivi della decisione e la qualità delle parti debbano essere compensate le spese giudiziali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n. 272/2013 R.G., così provvede :


1) Rigetta il ricorso

2) Compensa integralmente le spese giudiziali tra le parti.

Reggio Emilia, 13 gennaio 2015

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri



IL FUNZIONARIO CANCELLIERE
Claudio Casarini